

SETTORE

IMPOSTE DIRETTE

**IL REGIME FORFETARIO E
L'ATTIVITÀ DI RIVENDITA DI BENI USATI**

RIFERIMENTI

- Art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014
- Art. 36, DL n. 41/95
- Risposta Agenzia Entrate 7.7.2025, n. 181

IN SINTESI

Tra le cause di esclusione dal regime forfetario è prevista l'applicazione di regimi speciali IVA / di determinazione del reddito. Con particolare riferimento all'esercizio di un'attività per la quale, ai fini IVA, è prevista l'applicazione del regime del margine, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente ribadito che il regime forfetario può essere adottato se il contribuente, nell'anno precedente, ha optato per l'applicazione ordinaria dell'IVA.

Nel caso in cui l'attività di rivendita di beni usati rientrante nel regime del margine rappresenti una nuova attività rispetto a quelle già esercitate (nell'anno precedente il contribuente non ha posto in essere operazioni assoggettabili al regime del margine), è possibile aderire / continuare ad applicare il regime forfetario (per il quale non è previsto l'assoggettamento ad IVA delle operazioni poste in essere).

SERVIZI COLLEGATI

settimanala **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

L'art. 1, comma 57, Legge n. 190/2014, elenca le specifiche fattispecie al ricorrere delle quali si configura una "causa di esclusione" dal regime forfetario. In particolare, in base alla lett. a):



"non possono avvalersi del regime forfetario:

a) *le persone fisiche che **si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto** o di regimi forfetari di determinazione del reddito".*

Tale incompatibilità tra regime forfetario e regimi speciali IVA riguarda, tra gli altri, il regime del margine previsto dall'art. 36, DL n. 41/95 per la rivendita di beni usati nonché di oggetti d'arte / di antiquariato / da collezione.

Con particolare riferimento a tale fattispecie, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 10.4.2019, n. 9/E ha specificato che:

- **non è compatibile con il regime forfetario** la rivendita di beni usati e oggetti d'arte / di antiquariato / da collezione **con applicazione del regime del margine** di cui all'art. 36, DL n. 41/95;
- **l'opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari consente** al contribuente di adottare il **regime forfetario**, a condizione che tale opzione:
 - sia stata **esercitata nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario**;
 - **riguardi l'intera attività** e non le singole operazioni poste in essere.

LA RIVENDITA DI BENI USATI DA PARTE DI UN CONTRIBUENTE FORFETARIO

La stessa Agenzia è recentemente tornata sulla questione relativa alla "compatibilità" del regime forfetario con l'attività di rivendita di beni usati, per i quali è prevista l'applicazione del regime del margine, nella Risposta 7.7.2025, n. 181, riguardante un contribuente che **dal 2025** intende:

- **aderire al regime forfetario** (sussistendo i relativi requisiti prescritti);
- **iniziare** a porre in essere, oltre alle attività già esercitate (commercio in forma fissa e ambulante di piccoli elettrodomestici e articoli per la casa e loro riparazione), la **vendita di piccoli elettrodomestici usati**.

In tale occasione l'Agenzia, dopo aver richiamato la citata Circolare n. 9/E e confermato l'orientamento espresso in passato e sopra riportato, evidenzia che, nel caso in esame, in cui il contribuente fino al 2024 non ha posto in essere operazioni con applicazione del regime (speciale) previsto per i beni usati, **non esistono periodi d'imposta precedenti** rispetto a quello di adesione al regime forfetario **nei quali è stato applicato il regime del margine** per la rivendita di beni usati (fattispecie considerata dalla citata Circolare n. 9/E).

In assenza di una pregressa applicazione del regime (speciale) del margine, l'Agenzia giunge alla conclusione che il contribuente **nel 2025 può adottare il regime forfetario** anche se nello stesso anno inizia l'attività di rivendita di piccoli elettrodomestici usati (nel caso di specie, beni di importo inferiore a € 516,46 per i quali troverebbe applicazione il regime del margine globale di cui al comma 6 del citato art. 36).

Un caso analogo, riguardante un soggetto che intendeva iniziare l'attività di compro oro (acquisto da privati di oggetti preziosi usati da destinare alla fusione oppure alla rivendita), svolgendo già l'attività di vendita al dettaglio di orologi, gioielleria e argenteria con applicazione del regime forfetario, è stato affrontato dalla stessa Agenzia nella Risposta 11.2.2020, n. 48 nella quale, oltre a confermare quanto ribadito con la Risposta n. 181 in esame, è specificato che il contribuente **non è tenuto a effettuare l'opzione per il regime IVA ordinario** nell'anno precedente all'adozione del regime forfetario in quanto in tale annualità non è stata esercitata un'attività per la quale è prevista l'applicazione del regime del margine e quanto affermato in tal senso dalla Circolare n. 9/E e sopra riportato deve intendersi riferito a soggetti che già esercitano un'attività assoggettata al regime del margine.

